



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2023, proposto da:

, in qualità di titolare dell'Azienda ,
rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Noto, Angelo Greco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Crotone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'accertamento dell'illegittimità

del silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di revisione dell'informativa antimafia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Crotone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Premesso che:

- il Prefetto di Crotona il 5.02.2021 ha adottato nei confronti dell'impresa ricorrente l'informazione interdittiva antimafia prot. n. 3497;
- l'esponente il 6.06.2023 ha presentato alla Prefettura istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 91, comma 5, D. Lgs. n. 159/2011, tuttavia non riscontrata;
- la ricorrente denuncia quindi l'illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. sulla richiamata istanza;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 91, comma 5, D. Lgs. n. 159/2011 *“Il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”*;
- in aderenza alla lettera della legge la giurisprudenza ha sempre affermato che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto abbia l'obbligo di riesaminare il quadro supportante il provvedimento interdittivo alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di rideterminarsi in via espressa su di esso, ferma restando la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (*ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2016, n. 1743);
- il termine di definizione del procedimento è quello di cui all'art. 92 D. Lgs. n. 159/2011, applicabile anche al procedimento di aggiornamento di cui all'art. 91 comma 5, pari a quarantacinque giorni con possibilità di estensione a successivi trenta giorni in caso di verifiche di particolare complessità (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 marzo 2022, n. 368);

Ritenuto che:

- secondo costante giurisprudenza *“la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio-inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 c.p.a., è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere sull'istanza del privato, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale”* (Consiglio di Stato Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 273);

- essendo decorso il termine sopra indicato e a fronte della perdurante inerzia della Prefettura di Crotona sull'istanza del 6.06.2023 la domanda è fondata;

- il ricorso è quindi accolto, con conseguente ordine all'amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa e motivata sulla richiamata istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia a carico della ricorrente, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Prefettura di Crotona di provvedere in maniera espressa e motivata sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia presentata il 6.06.2023 entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

L'ESTENSORE
Arturo Levato

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.